

ALLEGATI A) e B) ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE .

## **- ALLEGATO A**

### **Indirizzi e i criteri per la gestione del riesame delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale a seguito dell’emanazione delle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) settoriali**

Sono fornite le indicazioni generali finalizzate a chiarire, nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa, gli aspetti inerenti alla gestione dei procedimenti di riesame delle AIA ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ed il raccordo con ulteriori procedimenti amministrativi di natura ambientale di competenza regionale necessari per le medesime installazioni, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti sul territorio regionale.

Il Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali (VAA), provvederà ad adottare gli ulteriori atti eventualmente necessari ai fini dell’attuazione della presente delibera e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006:

#### **1. Presentazione della domanda:**

- a) Per fornire una immediata semplificazione alle imprese nell’invio delle domande e istanze che riguardano la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e contribuire a snellire le procedure di gestione, anche in considerazione del rilevante numero di domande di riesame, di modifiche, di nuovi impianti presentate dai gestori, è individuato il Portale Valutazioni Ambientali <http://valutazioniambientali.regione.marche.it/>, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), da effettuare tramite compilazione di dati direttamente sul portale e/o caricamento sul portale dei file elaborati dai gestori. Il portale provvederà a garantire l’inoltro delle istanze e la disponibilità dei relativi documenti allegati agli Enti Coinvolti nei diversi procedimenti e ad ARPAM.
- b) La conservazione dei documenti elettronici inseriti sul Portale Valutazioni Ambientali sarà garantita tramite i servizi di protocollazione, gestione e conservazione documentale tramite l’interoperabilità con il sistema di protocollazione regionale.

#### **2. Procedure di riesame:**

In relazione alle diverse tipologie di procedure previste dal Titolo III bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e l’efficacia dell’azione amministrativa, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità da osservare nell’ambito delle attività amministrative di competenza in materia di AIA e VIA (se necessaria):

- a) In via prioritaria, vista l’imminenza del termine di scadenza delle procedure di riesame per le BAT Conclusions di alcuni settori produttivi, ai sensi dell’art. 29-octies comma 6 del D.lgs. 152/2006, previsto per l’anno corrente e l’inizio del 2021, in considerazione dell’elevato numero di installazioni interessate (oltre 70), si stabilisce di procedere al rilascio del riesame, in conformità alla disciplina

comunitaria in materia di BAT, ed alla luce delle indicazioni stabilite con D.G.R. n. 774 del 24/06/2019 — ai sensi e per gli effetti della quale è stata approvata la vigente modulistica con decreti della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 139 del 03/07/2019 e n. 258 del 30/12/2019.

- b) Successivamente nei casi in cui il gestore ravvisi la necessità di comunicare modifiche non sostanziali all'installazione da autorizzarsi, ai sensi dell'art. 29-nonies, con tempistiche non compatibili con la procedura di riesame per le BAT Conclusions, lo stesso dovrà inviare un'altra comunicazione alla regione Marche in qualità di Autorità Competente in materia di AIA (d'ora in avanti solo Autorità Competente) contenente le modifiche progettate. Tale richiesta seguirà un iter autonomo e parallelo. Alla stessa si applicheranno le norme previste in materia di modifica di impianti (art. 29-nonies).

Se l'installazione, già autorizzata AIA, è stata oggetto di procedure di valutazione di impatto ambientale, ad eccezione per le modifiche/estensione che di per sé superano le soglie dimensionali di diretto assoggettamento a VIA o Verifica di VIA, il gestore in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di attivare la procedura di prescreening di cui all'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006.

- c) Infine In caso di istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2, se il gestore reputa che le modifiche, siano tali da produrre potenziali impatti ambientali significativi e negativi, dovrà contestualmente attivare le procedure di VIA e presentare una nuova domanda di autorizzazione separata da quella di riesame per le BAT Conclusions.

Per tali domande è opportuno, infatti, concentrarsi soprattutto sulla descrizione degli aspetti aggiornati o modificati rispetto alla domanda di riesame, in un'ottica rivolta non solo verso l'assetto e le trasformazioni dell'impianto e delle relative pertinenze, ma anche verso le evoluzioni del contesto ambientale e territoriale in cui si inserisce l'impianto e dei progressi tecnologici intervenuti dal momento della precedente istruttoria.

Per le parti nuove non precedentemente descritte e oggetto di modifica sostanziale dovrà essere presentata la modulistica completa (modulistica regionale vigente approvata con Decreti n. VAA n. 139 del 03/07/2019 e n. 258 del 30/12/2019).

Nel caso in cui alcuni elaborati grafici siano equivalenti a quelli agli atti della Regione, il gestore può presentare una dichiarazione sostitutiva dichiarando l'invarianza rispetto a quanto già presentato, individuando in maniera univoca la denominazione degli elaborati, la relativa data e la comunicazione/istanza alla quale gli stessi sono stati allegati.

- d) Qualora le domande di riesame/rinnovo di autorizzazione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non siano state effettuate le procedure di valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, saranno assoggettate alla procedura di "VIA ex post" come indicato nell'Allegato B. Per le parti di attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto

conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

- e) L'Autorità Competente con decreto del Dirigente della Pozione di Funzione VAA si riserva di definire un calendario per la presentazione delle istanze al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti tenendo conto prioritariamente dei seguenti aspetti:
- ✓ termini comunitari di scadenza per l'effettuazione dei riesami per l'adeguamento delle installazioni alle BAT Conclusions;
  - ✓ necessità di garantire ai Gestori le tempistiche necessarie per la realizzazione delle modifiche e di interventi anche in relazione all'adeguamento alle BAT;
  - ✓ necessità di effettuare le opportune valutazioni anche in merito alla sovrapposizione ed al coordinamento di ulteriori procedimenti insistenti nelle medesime installazioni.

## ALLEGATO B

### **Linee di indirizzo per la valutazione ex post (art. 29 del D.Lgs.152/2006) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di installazioni AIA**

**La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex post** è finalizzata ad accertare quei casi in cui durante il riesame di AIA per le BAT-C sia necessaria anche l'applicazione della procedura sanzionatoria per mancata effettuazione delle procedure ambientali (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA), che i gestori avrebbero dovuto acquisire prima del rilascio dell'originario titolo abilitativo o per quelle modifiche impiantistiche intervenute successivamente e che possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonché, a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal gestore, ai sensi dell'art. 5, comma m), del decreto legislativo n. 152/2006.

#### **Procedura di "VIA ex post"**

Si ritiene necessario definire i criteri tecnico-metodologiche attraverso le quali l'Autorità Competente valuterà la sussistenza o meno di pregiudizi ambientali dei luoghi attualmente interessati dalle installazioni AIA che all'epoca del rilascio delle autorizzazioni, non abbiano effettuato alcuna valutazione di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione d'impatto ambientale) e che rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

A tal fine sarà fatto riferimento alle disposizioni in materia di VIA stabilite dal D.P.C.M. 27 dicembre 1998 che fa seguito all'art. 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986 di recepimento della direttiva europea n. 85/337/CE.

Pertanto, l'Autorità Competente accerterà d'ufficio circa l'avvenuto rilascio di titoli autorizzativi senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA a partire da tale data.

Si distingueranno due casi:

#### **CASO 1**

Attraverso apposita modulistica da approvare con decreto del Dirigente della Sezione di Funzione VAA, il Gestore dichiara nell'ambito della procedura di riesame per BATC:

- ✓ se l'installazione è già stata oggetto di procedimenti di VIA o di verifica di VIA, specificando il relativo provvedimento;
- ✓ se l'installazione era già in esercizio alla data dicembre 1988 con la stessa "capacità produttiva" attualmente autorizzate, allegando adeguata documentazione (es. titoli autorizzativi, edilizi o di carattere sanitario) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

Nel caso in cui l'Autorità Competente **CONCORDI**, ne darà atto nel provvedimento di AIA di riesame per BATC, che conterrà una sezione dedicata o, se del caso, potrà provvedere anche con apposito decreto del dirigente della PF VAA.

## CASO 2

Nel caso in cui l'installazione, pur essendo soggetta alla normativa VIA, non si trovi nelle condizioni di cui al caso 1 e sia pertanto necessario valutare ex post il pregiudizio ambientale arrecato ai luoghi interessati dall'installazione, o nel caso in cui l'Autorità Competente **NON CONCORDI** con quanto dichiarato dal gestore al caso 1 e qualora il gestore non presenti volontariamente una istanza di procedure di VIA, assegna al Gestore 60 giorni per la produzione di idonea documentazione tecnico-amministrativa atta alla valutazione del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dall'esercizio dell'installazione.

La suddetta documentazione deve prevedere la compilazione di una "Lista di controllo" che sarà approvata con atto successivo del dirigente della P.F. VAA. E di quant'altro il gestore dell'installazione reputi necessario alla definizione degli accertamenti da parte dell'Autorità Competente, da presentare da parte del gestore dell'installazione A.I.A all'Autorità Competente.

In questo percorso amministrativo e valutativo l'Autorità Competente AIA una volta verificata, a seguito di apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti significativi negativi, prodotti dall'installazione sull'ambiente, anche avvalendosi, a tal fine se necessario, del supporto tecnico di ARPAM:

- richiede al gestore dell'installazione l'avvio di una nuova procedura di VIA;
- determina l'eventuale sanzione applicabile al caso di specie, sulla base della seguente distinzione:
  - ✓ provvedimenti AIA rilasciati a partire dal 17 maggio 2017 ad installazioni realizzate senza la previa sottoposizione al procedimento di Verifica di VIA O PAUR ex art. 27 del D.lgs. 152/2006;
  - ✓ provvedimenti AIA rilasciati sino al 16 MAGGIO 2017 ad installazioni realizzate senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di VIA.

Si specifica inoltre che nella fase valutativa di cui sopra:

- ✓ l'Autorità Competente valuterà in ogni caso la descrizione della localizzazione dell'installazione, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate e del cumulo con altre installazioni o progetti approvati;
- ✓ in caso di più modifiche apportate all'installazione nel tempo dal gestore, queste verranno considerate cumulativamente in relazione alla verifica della sussistenza di eventuali effetti rilevanti e negativi del progetto sull'ambiente.